

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3877

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, FLORINO, BUCCIERO, MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, SERVELLO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DEMASI, DE CORATO, LISI, MAGGI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI, SPECCHIA, VALENTINO, TURINI e MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1999

---

Modifica dell’articolo 99 del codice penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto da due soli articoli ed assai semplice nella sua struttura, propone la rilettura dell'articolo 99 del codice penale, che stabilisce gli aumenti della pena nel caso in cui l'imputato sia recidivo.

Le modifiche che si propone di introdurre al testo, così da mutarne la portata rispetto a quella attuale, producono due effetti immediati:

1) viene fatto obbligo al giudice di applicare, senz'altro, gli aumenti di pena previsti per i casi di recidiva grave (sottraendogliene, così, la relativa semplice facoltà ed eliminando la diffusa prassi dell'indifferenza dei pregiudizi penali);

2) la recidiva viene fatta concorrere, obbligatoriamente, a definire la pena base, senza che sia consentito il bilanciamento con le circostanze attenuanti. Il giudice resterà pertanto depositario della funzione di concedere i benefici derivanti da queste ultime, qualora ne ravvisi la sussistenza oggettiva, ma non risulteranno tuttavia più possibili motivazioni del tipo «concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva», che pongono, incongruamente, sullo stesso piano uno *status* personale dell'imputato (la recidiva) e una qualità del fatto materiale.

Si tratta, in definitiva, di una proposta di inasprimento obbligatorio delle sanzioni previste, per il caso in cui l'imputato si presenti davanti al giudice per essere processato per un nuovo reato commesso, che si aggiunge ad altri dello stesso tipo o risalenti ad epoca recente.

È di tutta evidenza, quindi, che il proposito di innovazione legislativa in realtà mira ad accentuare il contenuto dissuasivo dell'azione e della sanzione penale, attraverso lo strumento del potenziale, progressivo aumento della pena.

Tale obiettivo pare invero opportuno, anche con riferimento alle condotte criminali di più modesta portata, giacchè le stesse comunque procurano rilevante allarme sociale, in ragione del relativo e rilevante fenomeno di crescita, oltre che danno, in sé concreto, nei confronti dei cittadini che ne sono vittime.

Senza contare la disastrosa perdita di credibilità dello Stato, nei confronti di tutti i cittadini, in ragione della sua evidente incapacità di regolare il fenomeno della condotta illegale di alcuni di essi, anche nei casi di conclamata professionalità e vocazione criminale.

Vi è peraltro da dire che la più severa regolazione dei casi di recidiva può rendere in prospettiva non più pagante - per coloro che ne sono autori - la commissione sistematica di reati di modesto rilievo, di per sé non soggetti a grave sanzione.

Da tale maggior rigore è peraltro logicamente possibile far derivare, al contrario, un trattamento *mitior* per il protodelinquente, nei confronti del quale sarebbe viceversa da immaginarsi, come concedibile, un'ampia «condizionale condizionata».

È, quest'ultimo, argomento che ci si propone di affrontare propositivamente, con appropriata modifica normativa, nel caso in cui la soluzione ora prospettata sia ritenuta condivisibile: nel segno proposto dalla cosiddetta legge «Simeone-Saraceni» (legge 27 maggio 1998, n. 165), con cui il presente disegno di legge non confligge, ma in una lettura della stessa che possa alla fine risultare seriamente razionale e bilanciata rispetto ai diritti di tutti i cittadini.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce l'immediata entrata in vigore della nuova norma, come sembra opportuno che sia, alla luce della sua tipologia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99. (*Recidiva*). – Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata fino a un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nel secondo comma, l'aumento di pena deve essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, può essere fino alla metà, e nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, deve essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Gli aumenti della pena previsti dal presente articolo si applicano su quella che il giudice determina prima di tenere conto di tutte le circostanze».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.